



REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 17 settembre 2018

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Campo d'applicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Manno nonché il relativo finanziamento.
- ² Le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i produttori e detentori di rifiuti (persone fisiche e giuridiche) con residenza (primaria o secondaria) o sede a Manno o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi.

Art. 2. Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3. Competenze

- ¹ Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² Il Municipio promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
- ³ L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- ⁴ Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- ⁵ In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere per iscritto delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle ordinanze di applicazione.

Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese che presentano una composizione analoga.
I rifiuti urbani sono:
 - a) I rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.
 - b) I rifiuti ingombranti (RI), che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati.
 - c) I rifiuti raccolti separatamente (RRS), i rifiuti destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale (rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo). Fanno parte di questa categoria: carta/cartone, vetro, ingombranti metallici, ferro minuto, latta, alluminio, oli esausti, pile, batterie, apparecchi elettrici, bottiglie per bevande in PET, prodotti chimici, tessile e scarpe, rifiuti di legno e scarti vegetali. Il Municipio ha la facoltà di aggiungere ulteriori categorie a mediante Ordinanza.

- ² Sono rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e/o quantità non possono essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali e soggetti a controllo quelli aziendali e domestici designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5. Compiti del Comune

- ¹ Il Comune **organizza** la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro del proprio territorio.
- ² **Collabora** con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- ³ **Informa e coinvolge** l'utenza sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁴ **Sensibilizza e informa**, la cittadinanza in tema di rifiuti, autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria. (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- ⁵ **Provvede** alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti, specialmente in zone molto frequentate quali piazze pubbliche, aree di svago, punti panoramici, ecc.
- ⁶ **Promuove** la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali. In particolare favorisce dove possibile il compostaggio individuale.
- ⁷ **Promuove** la separazione dei rifiuti urbani tramite i propri punti di raccolta o piazze di raccolta centralizzate.
- ⁸ **Verifica**, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale delle spese generate dal servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 6. Obblighi e facoltà dei detentori di rifiuti

- ¹ I rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti solidi ingombranti (RI) e le raccolte separate (RRS) che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ² Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- ³ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- ⁴ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 7. Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 8. Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA;
- f) smaltire le raccolte separate riciclabili insieme ai rifiuti non riciclabili.

Capitolo II

RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 9. Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- ² Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta, e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- ³ Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
- ⁴ Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 10. Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Manno (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche o attività economiche con sede

o che svolgono una qualsiasi attività a Manno autorizzata a far capo a questi servizi), con le limitazioni dei prossimi cpv.

² Le persone giuridiche o attività economiche potranno fare capo al centro di raccolta unicamente per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.

³ I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Manno non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11. Imballaggi, contenitori e esposizione della raccolta

¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³ Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 12. Rifiuti esclusi dalla raccolta

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti ingombranti (RI):

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

Art. 13. Smaltimento dei rifiuti

- ¹ Sono smaltiti dal Comune i rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti ingombranti (RI) e i rifiuti raccolti separatamente (RRS). Sono smaltiti dal detentore i rifiuti industriali o aziendali e i rifiuti speciali e soggetti a controllo.
- ² I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
- ³ Il Municipio può prevedere mediante Ordinanza la raccolta separata di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14. Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati

Capitolo III Finanziamento

Art. 15. Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).
- ³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16. Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli:
 - a) amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti ingombranti (RI) e le raccolte separate RRS);
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche con residenza (primaria o secondaria), rispettivamente con sede a Manno o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione dei servizi comunali.

	minimo	massimo
a) <u>economie domestiche:</u>		
- economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente	25.--	100.--
- economie domestiche composte da due o più persone domiciliare/residenti	50.--	200.--
b) <u>residenze secondarie utilizzata da non domiciliati:</u>		
- persona sola	25.--	100.--
- due o più persone	50.--	200.--
La tassa è a carico del proprietario.		
c) <u>attività economiche:</u>		
- attività economiche accessorie presso economie domestiche per persona o società (supplemento)	25.--	100.--
- attività economiche		
- fino a 10 unità lavorative	100.--	300.--
- da 11 a 100 unità lavorative	200.--	600.--
- oltre 100 unità lavorative	400.--	1200.--
- esercizi pubblici (per posto a sedere) e alberghi (per posto letto)	5.--	25.—

⁴ Il Municipio si riserva la facoltà di aumentare la tassa base a quelle aziende che producono una quantità certificata sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

⁵ Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

Art. 17. Tassa sul quantitativo

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume (Tassa sul volume) o del peso (Tassa sul peso) effettivo dei rifiuti prodotti. È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU), contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o depositati negli appositi contenitori a pesa, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali.

² La tassa sul volume è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³ La tassa sul peso è fatturata in base al peso raggiunto dai rifiuti depositati nei contenitori a pesa.

⁴ Il Municipio fissa mediante ordinanza l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 18. Agevolazioni ed esenzioni

¹ Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a:

- aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese
- persone o famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico
- famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
- enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro
- manifestazioni benefiche aperte alla popolazione
- persone con incontinenza certificata
- altri casi

² Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

Art. 19. Altre tasse causali

¹ La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali per i residenti/domiciliati è compresa nella tassa base fino ad un quantitativo annuo di 1000 kg per fuoco.

Gli scarti vegetali che superano il quantitativo annuo di cui sopra, come pure quelli provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

² La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per i residenti/domiciliati, è compresa nella tassa base.

I rifiuti ingombranti provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, come pure quelli provenienti da ristrutturazioni o da sgombero di appartamenti devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

Art. 20. Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis su base mensile.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 21. Attuazione e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione, come pure eventuali disposizioni, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 22. Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 23. Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 24. Entrata in vigore e abrogazioni

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- ² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti del 23 novembre 1992 e ogni precedente disposizione in materia.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 17 settembre 2018

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 4 dicembre 2018

Allegato

Norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.